

[Aggiornamento: il provvedimento è sparito dal testo pubblicato il 12 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale.](#)

La bozza presentata al Consiglio dei ministri comprende una modifica che rende più efficaci i controlli sul trasporto nazionale svolto da imprese comunitarie e inasprisce le sanzioni. Compensazione per i contributi per l'acquisto dei beni delle imprese.



Il Pacchetto 11 del decreto Sblocca Italia un articolo che interessa direttamente l'autotrasporto. Infatti, l'articolo 44 apporta un importante cambiamento che renderà più efficaci i controlli sull'abusivismo nel cabotaggio stradale e rende più severe le sanzioni. Ciò avviene tramite la **modifica dell'articolo 46-bis della Legge 298/1974, che stabilisce le sanzioni per i trasporti abusivi.**

Con la modifica apportata dallo Sblocca Italia, le medesime sanzioni saranno applicate "nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora non vengano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo le prove documentali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento numero 1072/2009". In concreto, ciò significa che basterà che un vettore straniero non abbia la documentazione completa sul trasporto nazionale che sta svolgendo per essere considerato abusivo. Ricordiamo che la sanzione impone, oltre a una multa di 15mila euro, anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la confisca in caso di reiterazione.

Inoltre, il decreto stabilisce che nella verifica dei trasporti in regime di cabotaggio stradale, la **manca corrispondenza tra le registrazioni del cronotachigrafo digitale** (o altri elementi relativi alla circolazione) e i documenti del trasporto (definiti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 1072/2009) costituisce fonte di prova di un trasporto abusivo.

L'articolo 44 della bozza del decreto Sblocca Italia apporta anche modifiche per i **pagamenti dei contributi alle imprese di autotrasporto**

per l'acquisizione di beni capitali, che saranno attuati in compensazione tramite modello F24. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla

comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il ministero dei Trasporti.

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

Puoi commentare questo articolo nella [pagina Facebook di TrasportoEuropa](#)



Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? [Iscriviti alla nostra Newsletter](#) con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!